



TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

Sezione II civile

Ufficio Procedure concorsuali

Il Giudice designato,

nel procedimento iscritto al n. r.g. **PU 80-1/2024** per l'ammissione al concordato minore in continuità diretta ex art. 74 e ss. CCII, promosso da CARMELA LAURIA, quale titolare dell'omonima impresa individuale (con l'avv. BEATRICE SPITONI e con l'ausilio dell'OCC, avv. Maria Laura Saracchini);

in relazione alla proposta di concordato minore presentata dalla ricorrente in data 31/05/2024, come modificata e integrata in data 28/06/2024, ed alla richiesta di omologazione di tale proposta, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e INPS, o in subordine di concessione di un termine per la rimodulazione del piano di concordato, e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24/10/2024, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con decreto del 09/07/2024 CARMELA LAURIA è stata ammessa alla procedura di concordato minore in continuità diretta, con assegnazione ai creditori del termine per esprimere il proprio voto sulla proposta.

Tale decreto, unitamente alla proposta di concordato, è stato comunicato a tutti i creditori dall'OCC entro il termine assegnato dal Giudice.

In data 21/08/2024 l'OCC ha depositato apposita relazione sull'esito del voto.

Da detta relazione è emerso che, nel termine concesso per l'espressione di voto, un creditore ha espresso il proprio voto favorevole, mentre altri hanno dichiarato la propria mancata adesione sulla base di specifiche osservazioni critiche, ovvero:

- ha dichiarato la propria mancata adesione contestando la falcidia della contribuzione IVS, anche con riferimento a quella dei collaboratori d'impresa rispetto ai quali la ricorrente non ha potere di disposizione;
- ha espresso voto sfavorevole;

- AGENZIA DELLE ENTRATE - DP ANCONA ha espresso voto contrario, contestando la mancata indicazione del credito non ancora cartellizzato, pari ad euro [redacted] nonché, per i crediti già cartellizzati, l'assenza di differenziazione circa quelli spettanti a ciascun ente e la rispettiva gradazione;

- [redacted] ha espresso il proprio voto negativo, contestando la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria in sede di esecuzione individuale.

L'OCC, pertanto, ha potuto rilevare che sono pervenuti voti negativi per una percentuale totale del 70,68 %, di talché ne deriva che non sono state raggiunte le maggioranze previste dall'art. 79 CCII.

In presenza di una specifica contestazione circa la convenienza della proposta da parte del creditore [redacted] i fini dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, è stata fissata l'udienza del 24/10/2024 all'esito della quale, previa concessione di un termine di giorni 20 per note, è stata riservata la decisione.

La domanda di omologazione non merita accoglimento per le motivazioni di seguito meglio rappresentate.

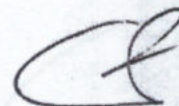
Ai sensi dell'art. 79 CCII il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Il voto sfavorevole manifestato dai creditori è sottratto a qualsiasi sindacato sul merito che consenta di eliderne gli effetti.

Ai sensi dell'art. 80 CCII è prevista una unica ipotesi in cui al Giudice è assegnato un potere di "assenso sostitutivo", ovvero quella in cui la mancata adesione/voto sfavorevole da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia determinante ai fini del raggiungimento del quorum, laddove la proposta di soddisfacimento dei loro crediti risulti conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Tale eventualità risulta differente rispetto all'opposizione in sede di omologa, consistente in una contestazione della convenienza della proposta da parte di uno dei creditori o di qualunque altro interessato. In detta ipotesi, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, può omologare il concordato minore solo se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Ne deriva che l'omologa del concordato è subordinata ad una serie di controlli successivi rimessi al vaglio del giudice inerenti all'ammissibilità giuridica del piano, la sua fattibilità, il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCI, con eventuale *cram down* in ipotesi di mancata adesione determinante da parte dell'amministrazione finanziaria e l'assenza di contestazioni sulla convenienza della proposta.



Pertanto, l'esito del voto si pone su un piano differente rispetto all'ipotesi di presentazione di contestazioni da parte dei creditori. Infatti, il raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 79 CCII costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, per l'omologa del concordato minore, dovendo il giudice, in presenza di contestazioni sulla convenienza della proposta, valutarne il merito rispetto all'alternativa liquidatoria.

Fermo quanto dinanzi esposto, la proposta di concordato di cui si domanda l'omologazione, non avendo raggiunto le maggioranze richieste e vista richiesta di cram down del ricorrente, necessita di essere sottoposta al vaglio inerente la sussistenza dei presupposti onde pervenire all'eventuale elisione delle conseguenze del voto negativo da parte dell'amministrazione finanziaria e ente previdenziale [redacted] che detengono crediti nella misura del 53% di quelli totali ammessi al voto.

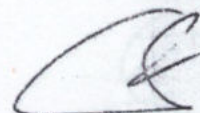
Nel caso in esame la proposta di soddisfacimento dei creditori per il tramite del piano di concordato non si appalesa come più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. La ricorrente infatti presenta una proposta di concordato che prevede la soddisfazione dei creditori, amministrazione finanziaria ed ente previdenziale, nella misura del 20%, per quanto riguarda gli importi inseriti nella classe 2, e nella misura dell'8 % per quelli di cui alla classe 3, il tutto mediante versamenti rateali da effettuarsi nel termine di mesi 90.

Detti importi sarebbero ritratti per la parte preponderante dalla prosecuzione della propria attività imprenditoriale e in parte del tutto residuale dalla vendita di immobili di cui la ricorrente risulta proprietaria pro quota per euro [redacted] da finanzia propria limitata in euro [redacted].

Sul punto va rilevato che la possibilità di soddisfarsi dei creditori, di cui si domanda l'abbattimento del voto negativo, è legata all'esito assolutamente incerto della prosecuzione con proficuità dell'attività in un termine che peraltro si protrae in maniera eccessivamente lunga nel tempo.

Non sono fornite prove tangibili e concrete atte a dimostrare la solidità dell'attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente, e dunque la sostenibilità della rata proposta, soprattutto nel lungo periodo, tenuto conto di utili delineati solo in via ipotetica. Ciò anche tenuto conto della superiore necessità di evitare, in caso di gestione negativa dell'attività in questione, oltre che l'inadempimento del piano come proposto, un ulteriore aggravio della posizione della ricorrente con l'insorgenza di nuovi debiti.

Infatti, dalla documentazione versata in atti emerge che il fatturato della ricorrente risulta nel triennio antecedente in costante calo e le attività prospettate da Lauria Carmela, al fine di sostenere la produttività della propria impresa, appaiono solo in fieri (viene citato,



solo in termini di possibilità, l'ingresso di nuovi professionisti e la trasformazione della ditta in società).

Inoltre, sulla sicura realizzabilità della proposta, e per l'effetto sulla sua convenienza rispetto all'attività liquidatoria, influisce negativamente anche la lunghezza nel tempo del piano che lo rende maggiormente esposto alle conseguenze del naturale rischio collegato all'esercizio dell'impresa.

Per i motivi di cui innanzi il piano di concordato non risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria del patrimonio della ricorrente costituito, oltre che dai beni sopra indicati, che potrebbero comportare l'utile soddisfazione dei creditori, anche del cespite immobiliare, già sottoposto ad espropriazione forzata da parte del creditore [redacted] (r. es. imm. [redacted] che ne risulta escluso. In ordine a detto bene, stimato del valore di euro [redacted] ede esecutiva, prima della concessione della misura protettiva del patrimonio accordata ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. d), CCII, doveva essere esperito il terzo tentativo di vendita.

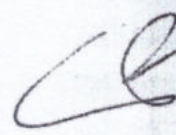
La vendita del cespite in questione, per il tramite della prosecuzione delle operazioni di vendita, appare atta a consentire una più rapida soddisfazione dei creditori, in primo luogo di quello ipotecario precedente.

Sul punto appaiono indimostrate, e pertanto prive di pregio, le considerazioni della ricorrente, fondate sui valori di vendita di beni assimilabili, in assenza di specifica analisi di mercato che possano contraddire quelli risultanti dalla perizia di stima, volte a sostenere l'impossibilità di soddisfare completamente con il ricavato anche il solo creditore precedente.

La liquidazione del cespite in questione, diversamente da quanto esposto, incontestato il valore di stima del bene, unitamente alle altre attività ritraibili in sede di liquidazione controllata della ricorrente, ovvero redditi futuri e vendita ulteriori immobili di cui è proprietaria *pro quota*, allo stato appare maggiormente utile a consentire la soddisfazione di tutti i creditori, ed in particolare dell'amministrazione finanziaria e ente previdenziale, che hanno espresso voto negativo.

Quanto esposto interdice il rilascio giudiziale dell'assenso sostitutivo alla mancanza di adesione/voto sfavorevole da parte dell'amministrazione finanziaria e dell'INPS.

Pertanto, il mancato raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 79 CCII impedisce l'omologa del concordato, lasciando privo di rilevanza qualsiasi vaglio relativo alla maggiore o minore convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria per il creditore Organa spv s.r.l., vaglio che in ogni caso condurrebbe a prediligere l'ipotesi liquidatoria sulla base delle medesime motivazioni di cui innanzi.



Da ultimo, anche le domande avanzate dalla ricorrente in via subordinata, e concernenti la possibilità di modifica del piano, vanno respinte in quanto, secondo la disciplina che regola il concordato preventivo, applicabile anche a quello minore in virtù del rimando di cui all'art. 74 comma 4 CCII, detta facoltà è prevista solo prima della votazione dei creditori (si vedano gli artt. 105, comma 4 e 90 comma 8 CCII).

P.Q.M.

Visto l'art. 80, comma 5, CCII;

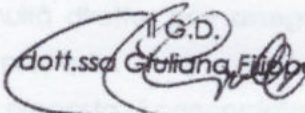
RIGETTA la domanda di omologa della proposta di concordato minore in continuità diretta ex art. 74 e ss. CCII di CARMELA LAURIA [REDACTED], quale titolare dell'omonima impresa individuale, e;

DICHIARA inefficace la misura protettiva del patrimonio accordata ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. d), CCI con il decreto di ammissione del 09/07/2024;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al debitore, all'OCC e agli eventuali creditori costituiti;

MANDA all'OCC per la comunicazione del presente decreto agli altri creditori, nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Ancona, li 28/11/2024

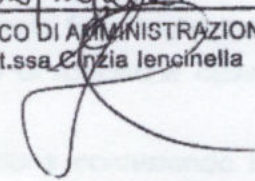
Il G.D.
dott.ssa  Giuliana Filippello

TRIBUNALE DI ANCONA

Depositato in cancelleria

il 02/12/2024

TECNICO DI AMMINISTRAZIONE

dott.ssa  Cinzia Iencinella